



COMUNE DI IONADI

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

Tel. 0963/260684 - Fax 260669 - Codice Fiscale N. 00323420794

=====

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO DEPURATIVO DELLE ACQUE REFLUE DI AREE RICADENTI NEL COMUNE DI IONADI (VV) .

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno (.....) del mese di, in Ionadi, e nell’Ufficio della Segreteria Generale, davanti a me Dott. Segretario Generale del Comune di Ionadi , si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1), nato ailin qualità di del Comune di Ionadi , il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto per conto e nell’esclusivo interesse del Comune medesimo: partita IVA del Comune 00323420794;
- 2), nata a (....) il in qualità di e Legale Rappresentante del Co.R.A.P., Ente Pubblico Economico istituito ai sensi della Legge Regionale n. 38/2001 e sue successive modifiche e integrazioni; sede legale in Catanzaro, Cittadella Regionale Loc. Germaneto C/o Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive; sede operativa di Vibo Valentia in Loc. Aeroporto del comune di Vibo Valentia; partita IVA 00468360797; Codice Fiscale 82006160798;

dalla cui identità personale sono io Segretario personalmente certo, previa rinuncia, tra loro d’accordo e con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni a questo atto, ricorrendo le condizioni di legge, mi fanno richiesta di ricevere il presente atto al quale premettono:

- Che a seguito dell’ultimazione del collettore consortile di collegamento tra la zona industriale Aeroporto e l’impianto di depurazione di Piscopio - si è reso disponibile il collettamento dei liquami di parte dell’abitato di Veña di Ionadi posto a ridosso del confine comunale con il Comune di Vibo Valentia – previa dismissione dell’impianto di depurazione di Loc. Cervo;
- Che con precedente atto del 07/09/2010 è stata stipulata convenzione per l’affidamento del servizio di collettamento e trattamento depurativo per un periodo di 8 anni;
- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n., esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva l’affidamento da parte del Comune di Ionadi del servizio di collettamento e depurazione di cui all’oggetto, tanto premesso da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Il Comune di Ionadi in seguito denominato "concedente", affida al Co.R.A.P. con sede operativa dell'Unita Territoriale in Vibo Valentia, in Loc. Aeroporto, in seguito denominato "Concessionario", la concessione:

- a) del servizio di collettamento e depurazione dei liquami urbani delle frazioni di Vena di Ionadi (ved.si planimetria allegato A) attraverso il convogliamento nel collettore consortile fino alla Piattaforma depurativa di Piscopio.

Art.2

(Impegni del Concessionario)

A fronte della concessione il concessionario si impegna a:

- 1) trattare con opportuni impianti allo scopo predisposti i liquami civili fino a depurarli entro i limiti di accettabilità imposti dalla vigente normativa ed in particolare dal D.L. n. 152/06 e successive modificazioni;
- 2) eseguire a propria cura e spesa tutte le opere e gli interventi necessari ad una corretta gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'impianto di sollevamento di Località Cervo.

Art. 3

(Articolazione della Convenzione)

Fa parte integrante della presente convenzione e si ritiene in ogni caso approvato ed accettato dalle parti, il seguente allegato:

- 1) Elenco, descrizione e stato d'uso delle opere, dei manufatti di proprietà del concedente affidate al Concessionario (all. B), aggiornato in contraddittorio alla data della presente convenzione.

Art. 4

(Utilizzo delle opere esistenti)

Il concedente autorizza, a fronte di regolare comunicazione, il Concessionario per tutta la durata della concessione a:

- a) Accedere liberamente alle opere di interfaccia con le opere di proprietà del Concessionario e, comunque, a tutti i manufatti civili, idraulici ed elettromeccanici che, in qualsiasi modo, possono essere in correlazione con il regolare esercizio delle strutture depurative di proprietà del Concessionario;
- b) Eseguire, previa formale autorizzazione del Comune di Ionadi, eventuali modifiche alle opere esistenti di proprietà del Concedente, per renderle maggiormente idonee agli scopi di cui alla presente convenzione.

Art. 5

(Obblighi del Concessionario)

Il concessionario con la presente si obbliga:

- a) allo smaltimento delle acque reflue depurate secondo la vigente normativa ed in ottemperanza ai disposti del D.L. n. 152/06, nonché delle altre norme complementari e derivate operanti al momento della stipula della presente convenzione;
- b) alla depurazione dei liquami civili immessi tramite il collettore di proprietà del Concessionario presso l'impianto di località Piscopio in comune di Vibo Valentia;

- c) alla gestione ordinaria e straordinaria della stazione di sollevamento di Località Cervo;
- d) al raggiungimento, mediante opportune strutture depurative ed idonei cicli operativi, del grado di abbattimento previsto dalla vigente normativa ed in particolare dal D.L. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle leggi regionali.
- e) alla organizzazione gestionale ed alla conduzione del servizio di smaltimento delle acque reflue;
- f) a sollevare il Concedente da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della conduzione del servizio di depurazione e/o smaltimento delle acque reflue;
- g) alla osservanza di tutte le norme vigenti ivi comprese quelle urbanistiche e comunali, nonché delle norme integrative previste dalla Regione Calabria;
- h) a fornire comunicazione scritta, entro 12 ore dall'accertamento, al Concedente circa il verificarsi di disservizi e/o guasti che in qualsiasi modo possono pregiudicare il corretto svolgersi del servizio di depurazione e/o al Conducente stesso;
- l) a non pretendere null'altro oltre le somme corrispettive pattuite con il concedente e meglio specificate al successivo art. 8, per i sopraelencati impegni.

Art. 6
(Obblighi del Concedente)

Il Concedente si obbliga per l'intera durata della presente convenzione a:

- a) Garantire a propria cura e spese la perfetta efficienza della rete fognante che veicola il liquame fino al collettore consortile, assicurando una adduzione continua dei liquami ed effettuando con tempestività tutti gli interventi di manutenzione e riparazione che si rendessero necessarie, escludendo espressamente il convogliamento delle acque bianche;
- b) Dare comunicazione scritta, entro 12 ore dall'accertamento al Concessionario della venuta inesistenza di eventuali disservizi della rete fognate di adduzione e di qualsiasi altra opera e/o servizio il cui mancato e non corretto funzionamento possa arrecare danni di qualsiasi tipo al Concessionario ed alle aree di sua proprietà;
- c) Sostenere l'attività del Concessionario favorendo il puntuale svolgimento delle attività gestionali e di quelle amministrative inerenti l'oggetto della presente convenzione e ricadenti nella sua competenza e/o titolarità;
- d) Eseguire con regolarità l'emissione dei certificati di pagamento del corrispettivo della presente convenzione entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre di esercizio, salvo ogni diritto del Concessionario per interessi moratori nella percentuale di legge e, in ogni caso, secondo quanto precisato al successivo art. 8.

Art. 7
(Controlli)

Il Concedente ed il Concessionario si riservano il diritto di esercitare l'azione di controllo sull'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione e sul rispetto delle norme di legge - senza ulteriori preavvisi e nel rispetto delle singole autonomie gestionali e di competenza.

Art. 8
(Corrispettivo e durata della concessione)

- a) A titolo di corrispettivo il Concedente riconosce al Concessionario un compenso a misura ad una cifra di Euro 0,30 a metro cubo (oltre IVA), per una spesa presunta di € 30.000,00 oltre IVA al 10 % € 3.000,00, comprensivo di tutti i servizi dettagliati nei precedenti articoli e con la precisazione che il consumo dell'energia elettrica relativo alla stazione di sollevamento rimane a carico del concedente;
- b) In aggiunta all'importo di cui al punto a) il Concedente pagherà un importo fisso di Euro 500,00 trimestrali (oltre IVA) a titolo di contributo per lo smaltimento di vaglio e sabbie che si accumulano all'interno della stazione di sollevamento di Località Cervo e nei pozzetti dell'area relativa alla stessa stazione di sollevamento;
- c) Il Concessionario installerà un misuratore di portata sulla tubazione di ingresso della stazione di sollevamento di Località Cervo, con spese che verranno chieste a rimborso al Concedente; l'installazione dovrà avvenire alla presenza congiunta dei tecnici delle due parti con redazione di apposito verbale;
- d) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati dal Concedente in favore del Concessionario con le seguenti modalità:
- allo scadere di ciascun trimestre verrà effettuata la lettura del misuratore di portata, la stessa dovrà svolgersi congiuntamente dalle due parti con redazione di apposito verbale;
 - sulla base della lettura il Co.R.A.P. emetterà fattura ed il comune di Ionadi provvederà al pagamento entro e non oltre 30 giorni;
- e) La durata della presente convenzione è stabilita in anni 8, decorrenti dalla data di stipula; in caso di variazioni importanti che possano incidere sulle condizioni sostanziali della presente convenzione ciascuna delle parti avrà la facoltà di recedere con un preavviso di 8 mesi inviato tramite PEC o tramite raccomandata scritta; al termine degli otto anni le parti si riservano la facoltà di rinnovare e aggiornare la convenzione concordemente, previa valutazione delle reali quantità di liquame trattato e della popolazione residente e previa valutazione delle eventuali variazioni nella struttura dei costi di conduzione e gestione; inoltre le parti potranno concordemente procedere ad una rescissione della convenzione nel caso di entrata in vigore del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato.

Art. 9
(Controversie)

Tutte le eventuali controversie che potessero nascere dall'attuazione della presente convenzione, di qualsiasi natura, e per qualsiasi ragione, saranno sottoposte al giudizio della magistratura ordinaria presso il foro competente di Vibo Valentia.

Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente atto (bollo, registro, diritti di rogito, copie, ecc.) sono a carico del Co.R.A.P. per cui si invocano le agevolazioni ed esecuzioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 601 del 29/09/1973.

Richiesto io Segretario ho rogato la presente convenzione dalla quale ho dato lettura ai componenti che mi dichiarano di approvarla e confermarla trovandola conforme alla loro dichiaratami volontà.

Scritto questo atto da persone di mia fiducia, consta di n. pagine di carta scritta per facciate, oltre quanto occupa della presente, viene sottoscritto dalle parti e da me Segretario in calce ed a margine di ogni foglio come per legge.

Per il Comune di Ionadi

Per il Co.R.A.P.

Il Segretario Comunale